

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SANTERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1958

#### Disciplina dell'esercizio della chirurgia

ONOREVOLI SENATORI. — Il moltiplicarsi delle nozioni mediche e chirurgiche è ormai tale da superare le possibilità di un individuo. Perciò la laurea in medicina e chirurgia se può essere sufficiente garanzia per le cure mediche generiche ed i primi provvedimenti di pronto soccorso in chirurgia, non può essere sufficiente garanzia per l'esercizio di molte branche della medicina e della chirurgia. Si rende pertanto necessaria la specializzazione come mezzo per bene assolvere il compito che un sanitario si è prescelto e nel quale si deve sempre più perfezionare.

Nella pratica è avvenuta da tempo una prima divisione tra medicina generale e chirurgia generale, ma giuridicamente è rimasto al laureato in medicina e chirurgia il diritto di esercitare sia la medicina che la chirurgia anche se si è già ritenuto di dover proibire al laureato in medicina e chirurgia l'esercizio di determinate specialità.

È del gennaio 1934 la legge (n. 138 articoli 5 e 8) che fa il divieto di esercitare la radiumterapia e la roentgenterapia ai non specializzati, divieto che evidentemente si estende all'uso degli isotopi radioattivi. È dell'ottobre 1953 la proposta di legge pre-

sentata da parecchi deputati medici al fine di vietare l'esercizio della professione stomatodontoiatrica ai laureati in medicina e chirurgia non specializzati in odontoiatria e protesi dentaria. E di ieri il disegno di legge che voleva rendere obbligatoria alle case private di cure chirurgiche l'assunzione dello anestesista specializzato.

Riteniamo pertanto maturo il tempo di rendere obbligatoria la specializzazione in chirurgia per esercitare la professione chirurgica. Il provvedimento è particolarmente necessario oggi che la grande maggioranza della popolazione, per l'estendersi del regime mutualistico ed assistenziale, non è, di fatto, nella possibilità di scegliere il proprio chirurgo.

Il possesso del diploma conseguito attraverso un corso di specializzazione che fornisca agli allievi non soltanto il titolo, ma una corrispondente, effettiva, capacità professionale, costituisce una necessaria garanzia per la pubblica salute la cui tutela è giustamente affidata allo Stato.

Evidentemente non si può escludere dall'esercizio della chirurgia chi o per partico-

lari meriti o per avere acquisito, per sufficiente pratica, il diritto a tale esercizio è degno di una particolare considerazione.

Al fine di conferire maggior dignità e maggior responsabilità ai chirurghi e nel

contempo rendere più facile il controllo dell'esecuzione della legge viene costituito in ogni provincia un albo dei chirurghi tenuto a cura dell'Ordine dei medici. Il testo del provvedimento da me proposto è il seguente:

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La professione chirurgica può essere esercitata soltanto da chi, oltre ad aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una Università della Repubblica o di uno Stato estero i cui titoli di studio siano riconosciuti in Italia, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: *a*) il primariato di chirurgia generale o di specialità chirurgica in ospedale di prima, seconda o terza categoria; *b*) libera docenza in patologia chirurgica, in clinica chirurgica, in medicina operatoria o in una branca speciale della chirurgia; *c*) diploma di specializzazione in chirurgia generale o in una branca della chirurgia, rilasciato da una facoltà di medicina e chirurgia della Repubblica, presso la quale esista apposito corso secondo le norme vigenti; *d*) per coloro che si trovano nelle condizioni previste nei precedenti comma *b* e *c*) è inoltre necessario possedere otto anni di laurea dei quali sei di servizio chirurgico effettivamente prestato in istituti clinici universitari (Cliniche chirurgiche generali o Istituti di Patologia chirurgica, Cliniche di discipline chirurgiche speciali) o negli ospedali di prima, seconda e terza categoria; *e*) servizio prestato in qualità di aiuto o di assistente effettivo in istituti clinici universitari (Cliniche chirurgiche generali o Istituti di patologia chirurgica, Cliniche di discipline chirurgiche speciali) o in reparti di chirurgia generale e rispettivamente di specialità chirurgiche di ospedali di prima, seconda e terza categoria, per un numero complessi-

vo di anni otto dei quali almeno sei di ruolo e due per incarico.

### Art. 2.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 1 è autorizzato all'esercizio della professione chirurgica il laureato in medicina e chirurgia, il quale all'entrata in vigore della presente legge abbia esercitato personalmente per un periodo di almeno otto anni la professione chirurgica. Il tempo utile per presentare la domanda ed i documenti per valersi di questa disposizione transitoria è di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

I laureati in medicina e chirurgia non contemplati nei precedenti articoli sono autorizzati all'esercizio della piccola chirurgia di ambulatorio ed a prestare opera di pronto soccorso.

### Art. 4.

È istituito in ogni Provincia un Registro (Albo) dei chirurghi generali e specialisti, tenuto a cura dell'Ordine dei medici.

L'esame dei titoli per l'ammissione all'Albo è demandata ad una Commissione regionale per la chirurgia generale e per ogni specialità chirurgica composta di un clinico universitario e di due primari ospedalieri. Detta Commissione è nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e sanità su designazione del Consiglio direttivo della Società italiana di chirurgia e dei Consigli direttivi delle rispettive Società nazionali di specialità chirurgiche. La Commissione è rinnovabile ogni tre anni.